

COMUNE DI GALLIERA

UFFICIO TRIBUTI

REGOLAMENTO COMUNALE PER L'APPLICAZIONE DEL CANONE PER L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE

(testo vigente dall'1/1/2010)

A decorrere dall'1/1/2011 il presente Regolamento disciplina esclusivamente le occupazioni di suolo pubblico ancora di competenza degli Uffici Comunali. Le occupazioni connesse a:

- attività di commercio in area pubblica, banchi di vendita o di esposizione o di scambio di beni sia nelle aree mercatali che in altri luoghi pubblici;
- spettacoli viaggianti;
- manifestazioni temporanee o feste campestri;
- espositori e simili all'interno del mercato.

Sono invece disciplinate da apposito *REGOLAMENTO OCCUPAZIONE AREE PUBBLICHE E APPLICAZIONE DEL CANONE* approvato dal Consiglio dell'Unione Reno Galliera, n. 24 del 30/11/2010, in quanto trasferite dai Comuni alla competenza dell'Unione Reno Galliera

Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 57 del 28/12/1998
Modificato con deliberazioni di Consiglio Comunale n. 17 del 28/2/2001 e
n. 35 del 29/4/2002

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 27/2/2004

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 22/3/2005

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30/1/2006

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 22 del 26/2/2007

Modificato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 24/3/2010

Titolo I: DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Definizioni, Ambito e scopo del Regolamento

1. Ai fini del presente Regolamento, s'intendono:

- per “canone”, il corrispettivo dovuto al Comune per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- per “concessione”, l'atto amministrativo, scritto o comportamentale, mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione suddetta, intendendosi comunque, con tale termine, anche le autorizzazioni rilasciate per le occupazioni temporanee;
- per “occupazione” o “occupare”, la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
- per “Regolamento”, il presente regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra ed il corrispondente canone di concessione;
- per “suolo pubblico” o “spazio pubblico”, le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati nonché a titolo di equiparazione, le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di pubblico passaggio. In assenza del titolo costitutivo, l'occupazione di un'area privata soggetta a pubblico passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (*dicatio ad patriam*) da parte del proprietario, ovvero, allorché si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.

2. Il Regolamento, adottato a norma e per gli effetti rispettivamente degli articoli 52 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definiti nell'articolo 1, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione e di applicazione del canone, dovuto per le occupazioni medesime ed istituito con il Regolamento in oggetto.

3. Il Regolamento, pertanto, disciplina anche la misura del canone, le modalità di versamento e di riscossione anche coattiva dello stesso, le agevolazioni e le sanzioni, nonché la classificazione d'importanza delle strade, aree e spazi pubblici.

4. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire una corretta utilizzazione degli spazi e delle aree pubbliche, anche al fine di tenere conto del beneficio che il singolo occupante ritrae da tale utilizzazione e del conseguente disagio che dalla stessa può derivare alla collettività.

Articolo 2 - Il funzionario competente addetto al canone e relativi adempimenti

1. E' funzionario responsabile al rilascio dell'autorizzazione e/o concessione il dipendente comunale designato dall'Amministrazione Comunale ad esaminare le richieste di occupazione ed a rilasciare l'eventuale atto di autorizzazione e/o concessione.

2. In caso di affidamento della gestione del canone a terzi, responsabile della gestione medesima è l'affidatario.

3. In particolare, il funzionario competente addetto al canone:

- cura l'istruttoria della richiesta di occupazione ed esprime il consenso o il diniego relativamente alla stessa, emettendo apposito provvedimento (atto di concessione o di diniego);
- cura i procedimenti relativi alle modalità di riscossione del canone;
- cura tutte le operazioni utili alla acquisizione del canone, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione anche coattiva ed applica le sanzioni;
- sottoscrive gli atti relativi allo svolgimento delle attività predette;
- appone il visto di esecutività sui ruoli di riscossione coattiva;
- compie ogni altra attività comunque disposta dalla legge e dai regolamenti rilevanti in materia di canone di concessione.

4. Il Funzionario predetto istituisce e cura la tenuta dei seguenti registri:

1. Registro delle Concessioni, nel quale vengono annotate, in ordine cronologico, tutte le istanze presentate e le relative concessioni rilasciate ovvero le note di rigetto motivato;
2. Registro dei pagamenti, nel quale vengono annotati tutti i pagamenti effettuati dai contribuenti per le occupazioni, sia permanenti che temporanee;
3. Registro dei Bollettari per la riscossione diretta.

Detti registri, che possono essere costituiti da schede, tabulati, fogli a modulo continuo e compilati anche mediante procedure elettroniche, devono essere numerati e vidimati in ogni pagina dal funzionario addetto al canone prima di essere posti in uso.

E' in facoltà dello stesso funzionario di istituire, in luogo dei predetti registri, un registro unico, con l'indicazione separata, in appositi spazi, di tutte le annotazioni richieste.

Titolo II: OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

Capo 1° - OCCUPAZIONI

Articolo 3 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

1. Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, nonché di aree private gravate da servitù di pubblico passaggio regolarmente costituita, deve essere preventivamente autorizzata da comune nel rispetto delle norme di legge e di regolamento.

2. Le occupazioni possono riguardare le strade e le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, nonché le aree destinate a mercati, anche attrezzati, e possono essere permanenti o temporanee:

a) sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di un atto di concessione, comunque aventi durata superiore all'anno, comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti;

b) sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno, anche se ricorrenti.

3. Le occupazioni permanenti, a loro volta, possono essere:

a) "pluriennali", quelle di durata indefinita o, comunque, per più anni e che necessitano soltanto della concessione iniziale, ma non anche del rinnovo della stessa per ognuno degli anni successivi (sono tali, a titolo esemplificativo, i passi carrai, le bocche di lupo, botole e pozzetti, gli impianti per la distribuzione di carburanti, le occupazioni sotterranee con cavi, condutture e simili, gli impianti pubblicitari fissi al suolo o proiettanti sul suolo pubblico, le tende solari e pensiline, i chioschi e le edicole, ecc.);

b) "annuali", quelle che necessitano del rinnovo annuale mediante il rilascio di una nuova concessione.

4. Le occupazioni temporanee, di cui alla lettera b) del comma 3, possono essere ad ore, giornaliera o di durata superiore, ma comunque inferiore all'anno;

5. Ai fini dell'applicazione del canone:

a) sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse con atto di durata almeno annuale per l'uso della medesima area e per tutti i giorni feriali della settimana;

b) sono considerate temporanee:

b/1) - le occupazioni delle aree di cui alla precedente lettera a), realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana, anche se concesse con atto avente durata annuale o superiore;

b/2) - le occupazioni abusive e quelle che di fatto si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno.

6. Sono ricorrenti le occupazioni, le cui relative concessioni sono rilasciate per periodi ben individuati, anche a carattere stagionale e che si ripetono

Art. 3 bis – Divieto di concessione

Non potrà mai essere concesso l'uso di spazi pubblici, o di sale appartenenti al patrimonio comunale, oppure di aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, alle organizzazioni ed associazioni che si richiamino ad ideologie totalitarie o dittature che propugnino od applichino discriminazioni razziali, etniche o religiose, nonché che compiano manifestazioni esteriori od utilizzino linguaggi, rituali e simbologie nazifascisti vietati dalla normativa vigente.

Le domande per le concessioni dovranno contenere specifica dichiarazione con la quale il richiedente dichiara di *"riconoscersi nei principi e nelle norme della Costituzione Italiana e di non perseguire finalità antidemocratiche, esaltando, propagandando, minacciando o usando la violenza quale metodo di lotta politica o propugnando la soppressione delle libertà garantite dalla Costituzione o denigrando la stessa e i suoi valori democratici fondanti ed, infine, impegnandosi a non compiere manifestazioni esteriori inneggianti ideologie che teorizzino qualsiasi tipo di intolleranza o discriminazione"*.

La non accettazione dei contenuti di tale autodichiarazione comporta la non concessione di quanto richiesto, salvo che il fatto non costituisca reato ai sensi della Legge 645/1952, della Legge 205/1993, del R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.) e di ogni altra disposizione normativa applicabile.

Articolo 4 - Occupazioni abusive

1. Sono abusive le occupazioni realizzate senza la concessione o l'autorizzazione comunale.
2. Sono, altresì, considerate abusive:
 - a) le occupazioni realizzate in modo difforme dalle disposizioni contenute nell'atto di concessione;
 - b) le occupazioni che si protraggono oltre il termine di scadenza della concessione, senza rinnovo o proroga di questa, ovvero oltre la data di revoca o di estinzione della medesima.
3. In caso di occupazione abusiva, il funzionario competente addetto al canone, previa constatazione e contestazione della relativa violazione e conseguente applicazione delle sanzioni relative, può disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa a ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi; trascorso il quale, vi provvede d'ufficio, addebitando agli occupanti medesimi le relative spese.
4. Resta comunque a carico dell'occupante di fatto ogni responsabilità per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa della occupazione.
5. Alle occupazioni abusive, oltre al recupero del canone dovuto, è applicata la sanzione di cui all'articolo 33, in base all'ammontare del canone per le analoghe occupazioni regolarmente autorizzate, indipendentemente da quanto disposto al comma 3. Comunque, il pagamento delle sanzioni non sana la irregolarità delle occupazioni.
6. Ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui al precedente comma, l'abuso nella occupazione deve risultare da verbale di constatazione redatto dalla Polizia Municipale. Qualora dal verbale non risulti la decorrenza dell'occupazione abusiva, questa si presume effettuata in ogni caso dal 1° gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

Articolo 5 - Occupazioni per l'esercizio del commercio

1. Per le occupazioni di aree pubbliche, come definite dall'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, realizzate per l'esercizio del commercio al dettaglio, si applicano le disposizioni del Titolo X del precitato decreto.

Articolo 6 - Cantieri edili e altre occupazioni

A) Cantieri Edili

1. Senza preventiva autorizzazione o concessione del Comune é vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade, piazze e simili e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità.
2. Chiunque esegue lavori o deposita materiali ovvero apre cantieri sulle aree pubbliche deve rispettare le norme relative ai comportamenti ed alle modalità stabilite dal vigente codice stradale e dal Regolamento di esecuzione dello stesso.

3. Le occupazioni con ponti, steccati, pali di sostegno e simili, realizzate nei cantieri di lavoro, sono soggette alle norme del regolamento, salvo che si tratti di occupazioni del tutto occasionali di cui all'art. 7, comma 6.
4. Le occupazioni per l'esecuzione di lavori, opere o impianti che comportino la manomissione delle aree occupate o da cui possono derivare danni alle proprietà comunali o a terzi, comportano sempre l'obbligo del perfetto ripristino delle opere medesime a carico dell'occupante o del rimborso al Comune delle spese sostenute in caso di esecuzione d'ufficio.
5. Sugli steccati, impalcature, bilance, ponteggi e simili per qualsiasi scopo costruiti, il Comune, direttamente o tramite il proprio concessionario, ha diritto di effettuare le affissioni e la pubblicità nel modo che riterrà più opportuno senza che possano essere pretese, nei suoi confronti, indennità o compensi di sorta.
6. Occupazioni d'urgenza:
 - I) Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione e/o di concessione che verrà rilasciato a sanatoria.
 - II) In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione e/o la concessione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax o con telegramma. L'Ufficio competente provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
 - III) Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione stradale si fa rinvio a quanto disposto a riguardo dall'art. 30 e seguenti del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della Strada.

B) Altre occupazioni

1. La concessione di aree per l'esercizio dello spettacolo viaggiante è soggetta ad apposita regolamentazione, nonché agli usi ed alle consuetudini locali in materia.
2. Le occupazioni del sottosuolo o del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere sono disciplinate dalle leggi e dai regolamenti vigenti.
Comunque, tali occupazioni, anche se in via provvisoria, sono soggette ad autorizzazione o concessione ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione.
3. Per le occupazioni permanenti, realizzate con autovetture adibite a trasporto pubblico in aree a ciò destinate dal Comune, la concessione può essere rilasciata a cooperative o associazioni di operatori. In tale caso, soggetto passivo del canone di concessione è la cooperativa o l'associazione.
4. L'esposizione di merci al di fuori degli esercizi di vendita, comportanti occupazione di suolo pubblico o di uso pubblico, è soggetta a concessione.
5. I passi carrabili costituiti da manufatti o da apposite interruzioni dei marciapiedi o comunque da modifiche del piano stradale sono soggetti ad apposita autorizzazione in mancanza della quale l'occupazione è da ritenersi abusiva e sanzionabile ai sensi dell'art. 33.

Capo 2° - LA CONCESSIONE

Articolo 7 - Domanda di occupazione

1. Chiunque intenda occupare, nel territorio comunale, anche temporaneamente, spazi in superficie, sovrastanti e sottostanti al suolo pubblico, oppure aree private soggette a servitù di pubblico passaggio, deve farne apposita domanda al Comune ed ottenere regolare concessione di occupazione.

2. La domanda, redatta in carta legale deve essere presentata all'ufficio Protocollo Generale e deve indicare:

a) nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;

b) nel caso di richiedente diverso da quelli indicati alla lettera a) precedente, la denominazione o ragione sociale, la sede legale e amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;

c) l'ubicazione esatta della porzione di suolo o spazio pubblico che si chiede di occupare e la relativa superficie o estensione lineare;

d) l'oggetto della occupazione, i motivi a fondamento di questa, il tipo di attività che s'intende svolgere e i mezzi con cui s'intende occupare, l'opera che s'intende eseguire e le modalità di uso dell'area;

e) la durata e la frequenza o la fascia oraria della occupazione;

f) l'impegno a sostenere le spese del sopralluogo, se necessario, con deposito di cauzione, se richiesto dal Comune;

g) la dichiarazione di essere a conoscenza e di sottostare a tutte le prescrizioni previste dal regolamento per l'applicazione del canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;

h) la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.

3. La domanda deve essere corredata dalla relativa documentazione tecnica (indicazioni metriche dello spazio da occupare, grafici, disegni, fotografie, progetti, calcoli di stabilità, ecc...) secondo le istruzioni del competente ufficio comunale. Comunque, il richiedente è tenuto a produrre tutti i documenti ed a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda.

4. In particolare per gli attraversamenti del suolo con condutture elettriche ed altri impianti, ferme restando le norme previste dalle leggi vigenti, il Comune può richiedere, a corredo della domanda, tutti gli elementi relativi alle linee, alle strutture ed alla stabilità dei supporti ed imporre l'adozione di speciali dispositivi ritenuti necessari per meglio salvaguardare la sicurezza del transito.

5. In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto (come per le occupazioni di cui agli articoli 5 e 6), costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda.

6. E' consentita l'occupazione prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto per fronteggiare situazioni di emergenza o per provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio. In tale caso, l'interessato, oltre a presentare la domanda di cui ai commi precedenti, deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al competente ufficio comunale, il quale provvede ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni d'urgenza e, quindi, a rilasciare la concessione in via di sanatoria ovvero, in caso contrario, ad applicare le sanzioni prescritte con obbligo di immediata liberazione dell'area.

7. Non è richiesta la concessione per occupazioni occasionali di durata non superiore a 30 minuti e per quelle determinate dalla sosta di veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci, nonché per le occupazioni effettuate al di fuori della sede stradale di durata non superiore ad ore 6, qualora riguardino piccoli lavori di manutenzione di infissi, pareti o coperture, effettuate con ponti, steccati e simili, ovvero operazioni di trasloco o di mantenimento del verde.

Articolo 8 - Ufficio Comunale competente

1. Per l'istruttoria e la definizione del procedimento le domande sono trasmesse dall'ufficio Protocollo all'Ufficio Comunale competente a gestire l'istruttoria e a rilasciare la concessione o autorizzazione.

Articolo 9 - Istruttoria del procedimento

1. Il Funzionario competente intraprende la procedura istruttoria tenendo in particolare considerazione le esigenze della circolazione, igiene e sicurezza pubblica, nonché l'estetica ed il decoro ambientale. Provvede ad acquisire i pareri degli altri uffici comunali interessati e delle eventuali Commissioni comunali competenti in materia.

2. Il termine massimo per la conclusione del procedimento è di 30 giorni dalla data in cui la domanda è pervenuta al Comune o dalla data in cui è pervenuta eventuale documentazione integrativa richiesta. Nel caso siano necessarie altre autorizzazioni comunali o di altri Enti, il termine predetto decorre dalla data in cui vengono presentate al Responsabile del procedimento tali autorizzazioni.

3. Trascorso il termine predetto senza l'assunzione di alcun provvedimento, l'istanza riferita all'occupazione permanente si intende respinta. Il Funzionario è comunque tenuto a comunicare all'istante, entro i successivi dieci giorni, le motivazioni del mancato accoglimento e l'autorità alla quale eventualmente ricorrere.

4. La concessione per l'occupazione temporanea si intende comunque rilasciata ove non pervenga al richiedente specifico e motivato provvedimento negativo prima del terzo giorno precedente a quello indicato nell'istanza per l'inizio dell'occupazione stessa.

5. La concessione può essere negata per cause di pubblico interesse, di natura estetica, panoramica, ambientale e comunque, in tutti i casi in cui l'occupazione richiesta rechi serio intralcio alla circolazione stradale.

6. La concessione può non essere rilasciata a coloro che siano decaduti da altra concessione precedentemente data in via definitiva o per un periodo determinato.

7. In caso di diniego sono comunicati al richiedente, nei termini medesimi di cui al punto 2 e 3 i motivi del diniego stesso, è fatto salvo il diritto al rimborso delle somme eventualmente versate per l'istruttoria previa detrazione delle spese sostenute dal Comune.

Articolo 10 - Contenuto e rilascio della concessione - Deposito cauzionale

1. In base ai risultati dell'istruttoria, il funzionario competente addetto al canone rilascia o nega la concessione, dandone comunicazione al richiedente con provvedimento motivato.
2. L'atto di concessione costituisce titolo che legittima l'occupazione e la utilizzazione dell'area pubblica e deve contenere:
 - a) gli elementi identificativi della concessione /autorizzazione di cui alla domanda indicata all'articolo 7;
 - b) le condizioni di carattere tecnico e amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
 - c) la durata della concessione, la frequenza della occupazione, nonché l'eventuale fascia oraria di occupazione;
 - d) il criterio di determinazione e l'ammontare del canone di concessione, se dovuto;
 - e) l'obbligo di osservare quanto stabilito dall'articolo 13.
3. Qualora la concessione comporti la stipulazione di un apposito contratto soggetto a registrazione, le spese relative sono a carico del concessionario.
4. La consegna dell'atto di concessione avviene a seguito della dimostrazione, fornita dal soggetto interessato, di avere corrisposto il canone di concessione nella misura stabilita.
5. L'ufficio comunale che rilascia formalmente l'atto di concessione cura la tenuta di apposito schedario, dal quale deve risultare la data di scadenza di ogni occupazione autorizzata.
6. Il Comune può imporre il versamento di un deposito cauzionale, in numerario o titoli di stato, o di una fideiussione bancaria o assicurativa, qualora:
 - l'occupazione comporti la manomissione dell'area occupata, con conseguente obbligo del ripristino dell'area stessa nelle condizioni originarie;
 - dalla occupazione possano derivare danni prevedibili al demanio comunale.
7. L'ammontare della cauzione e il relativo svincolo è stabilito dal Responsabile del Settore competente, su proposta del Funzionario, in misura proporzionale all'entità dei lavori e delle opere da realizzare.
8. Le autorizzazioni e le concessioni sono rilasciate per la durata massima di anni 29, senza pregiudizio di terzi e con facoltà, da parte del Comune, di imporre nuove condizioni.
9. Il periodo di validità delle autorizzazioni e delle concessioni è stabilito dal funzionario competente addetto al canone, sulla base della domanda ed in ragione delle necessità di carattere generale ed organizzativo.

Articolo 11 - Titolarità della concessione

1. La concessione è rilasciata a titolo strettamente personale, per cui non è consentita la subconcessione.
2. E' ammesso il godimento del bene concesso a mezzo di persone di fiducia o di legale rappresentante, indicato dal concessionario.
3. Non è richiesto il nuovo atto di concessione nei casi di subingresso nella titolarità dell'esercizio di attività commerciale, per la occupazione di spazio pubblico con insegna commerciale se questa rimane inalterata. Il nuovo titolare ha l'obbligo di comunicare all'ufficio comunale competente la variazione della titolarità entro 60 giorni dal subingresso fornendo tutti gli elementi per l'esatta individuazione del nuovo intestatario. Il Funzionario competente addetto al canone provvede ad informare il nuovo intestatario dei diritti ed obblighi inerenti al subentro.
4. Chi intende succedere, per qualunque titolo, al concessionario deve fare specifica dichiarazione di accettazione di tutte le condizioni esistenti secondo quanto previsto all'art. 10 del

presente regolamento. Agli effetti del pagamento del canone la presente tipologia di subentro avrà effetto dall'anno successivo a quello di presentazione di detta dichiarazione senza che ciò comporti il rilascio di nuovo atto di concessione.

5. La volturazione effettuata senza la comunicazione di cui al comma 3 o la dichiarazione di accettazione precedente, e quella che, sebbene comunicata, non risponda ai requisiti di cui all'art. 7 c. 2 e presente art. c. 3 danno luogo all'irrogazione, nei confronti di chi ha commesso la violazione di una sanzione pecuniaria di ammontare pari al 150 per cento del canone annuo determinato nell'atto concessorio e la concessione divenuta irregolare può essere revocata entro 30 giorni dalla data del verbale di constatazione.

Articolo 12 - Rinnovo e disdetta della concessione

1. I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili alla scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate.

2. Il concessionario, qualora intenda rinnovare la concessione di occupazione permanente, deve inoltrare apposita domanda almeno 60 giorni prima della scadenza, indicando la durata del rinnovo richiesto.

3. Il concessionario, qualora intenda prorogare la occupazione temporanea, deve presentare domanda di proroga almeno 5 giorni prima della scadenza della concessione in atto, indicando la durata ed i motivi della richiesta di proroga.

4. La disdetta anticipata della concessione per occupazione permanente deve essere comunicata 60 giorni prima della data dalla quale si vuole far decorrere gli effetti della disdetta stessa. La disdetta volontaria non dà luogo alla restituzione del canone versato.

5. La mancata regolarità di pagamenti del canone relativo alla concessione già in essere costituisce motivo di diniego del rinnovo.

Articolo 13 - Obblighi del concessionario

1. Le concessioni e le autorizzazioni si intendono in ogni caso accordate senza pregiudizio dei diritti di terzi, con l'obbligo da parte del concessionario di adempiere a tutti gli obblighi e a tutti gli adempimenti previsti, di rispondere in proprio di tutti i danni, senza riguardo alla natura e all'ammontare dei medesimi, che in dipendenza dell'occupazione potessero derivare a terzi, tenendo indenne il Comune da ogni pretesa, azione o ragione di risarcimento.

2. Il Concessionario ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni legislative e regolamentari previste in dipendenza della concessione nonché il rispetto della corretta esecuzione e gestione delle opere da realizzare.

Ha inoltre l'obbligo:

a) di esibire, a richiesta degli addetti comunali incaricati dei sopralluoghi e dei controlli, l'atto che autorizza l'occupazione;

b) di mantenere in condizioni di ordine, pulizia e igiene l'area che occupa facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti prodotti;

c) di provvedere, a proprie spese, al ripristino della pavimentazione stradale nel caso in cui dalla occupazione siano derivati danni alla pavimentazione medesima;

d) di provvedere altresì a proprie spese e cura, al termine della occupazione, a ripristinare il suolo come era in origine, rimuovendo anche le opere installate. In mancanza, vi provvede il Comune con addebito delle spese, utilizzando eventualmente la cauzione di cui all'articolo 10;

e) di dare attuazione alle ordinanze del Sindaco e alle eventuali richieste o prescrizioni di competenza dei Settori interessati.

f) di versare il canone alle scadenze fissate;

3. Per le occupazioni della sede stradale si osservano le disposizioni di cui all'art. 20 del D.Lgs. 30/4/1992 n. 285 e relativo regolamento.

Articolo 14 - Modifica, sospensione e revoca della concessione

1. Il Comune può modificare, sospendere o revocare, in qualsiasi momento con atto motivato, il provvedimento di concessione rilasciato, imponendo nuove condizioni, oppure lo spostamento o la rimozione di impianti e strutture per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di tutela della circolazione e della sicurezza stradale, dell'igiene, dell'estetica, del decoro, senza essere tenuto a corrispondere alcun indennizzo.

2. Il Comune può altresì sospendere temporaneamente la concessione con atto motivato, senza alcun indennizzo, nei seguenti casi:

a) in occasione di manifestazioni pubbliche di necessità dell'Amministrazione comunale o per altri motivi di ordine pubblico o di comizi pubblici;

b) per altre cause di forza maggiore (come ad esempio incendi, nevicate, inondazioni, terremoti).

3. La modifica e la sospensione della concessione danno diritto alla riduzione del canone in misura proporzionale alla durata ed all'entità dell'occupazione autorizzata.

Per quanto concerne le sospensioni temporanee di cui al punto 2 il diritto alla riduzione del canone può essere fatto valere se la sospensione ordinata è superiore a giorni 5 consecutivi.

4. La revoca dà diritto alla restituzione proporzionale del canone pagato, a decorrere dalla cessazione di fatto della occupazione e in misura proporzionale al periodo di mancata occupazione, senza interessi ed esclusa qualsiasi altra indennità. Alla restituzione provvede il funzionario competente addetto al canone su istanza del concessionario da presentare, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla notifica dell'atto di revoca (modifica o sospensione).

5. La revoca, la modifica o la sospensione della concessione sono notificate all'utente con apposito atto del Funzionario competente addetto al canone, nel quale è indicato il termine per l'osservanza, termine non soggetto ad interruzioni, neppure in caso di eventuale ricorso da parte dell'interessato.

6. In caso di revoca della concessione o di scadenza della medesima, il concessionario deve provvedere, a propria cura e spesa a rimettere ogni cosa nel primitivo stato entro il termine stabilito dal Comune. In mancanza, vi provvede il Comune a spese del concessionario.

7. Le concessioni del sottosuolo non possono essere revocate se non per necessità dei pubblici servizi.

8. Cessate le cause di interesse pubblico che hanno dato luogo alla revoca della concessione, questa potrà essere rilasciata, per la medesima area, ad altri soggetti soltanto a seguito di rifiuto alla rioccupazione da parte del precedente occupante.

Articolo 15 - Decadenza ed estinzione della concessione

1. Il concessionario decade dal diritto di occupare lo spazio concessogli qualora si verifichi anche una sola delle seguenti cause:

a) inadempimento o violazione delle condizioni imposte nell'atto di concessione;

b) mancato pagamento del canone e di ogni altra spesa dovuta;

c) inosservanza della legge e dei regolamenti comunali;

d) danni alle proprietà comunali;

e) mancata occupazione entro due mesi dalla data di rilascio della concessione. Detto termine è ridotto a 15 giorni se trattasi di occupazione con attrezzature non stabilmente infisse al suolo;

f) violazione delle norme di cui all'art. 11 relative al divieto di subconcessione ed alle modalità di subingresso nell'uso del bene, oggetto dell'occupazione;

g) uso diverso della occupazione rispetto a quello per il quale è stata rilasciata la concessione.

2. La concessione di cui al presente regolamento si estingue:

a) per scadenza del termine di durata, ove non venga rinnovata;

b) per rinuncia del Concessionario;

c) per morte o sopravvenuta incapacità legale del titolare o per estinzione della persona giuridica, salvo i casi di cui all'art. 11, comma 4;

d) per dichiarazione di fallimento del concessionario o suoi aventi causa.

3. Per il periodo successivo alla dichiarata decadenza il canone già assolto non verrà restituito.

4. La decadenza è dichiarata dal Funzionario responsabile addetto al canone con provvedimento che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

Articolo 16 - Limiti delle occupazioni

1. Le occupazioni della sede stradale sono consentite nei soli casi e nei limiti stabiliti dalle norme del Codice stradale e relativo Regolamento.

2. Fuori dei centri abitati, la collocazione di chioschi, edicole ed altre installazioni, anche a carattere provvisorio, non è consentita sulla fascia di rispetto prevista per le recinzioni, come determinate dal Regolamento di applicazione del Codice della strada.

3. Nei centri abitati, ferme restando le limitazioni ed i divieti previsti dal codice suddetto, l'occupazione di marciapiedi è consentita fino ad un massimo della metà della larghezza del marciapiede stesso, purché in adiacenza ai fabbricati e sempre che rimanga libera una zona per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri 2. Alle medesime condizioni è consentita l'occupazione nelle strade prive di marciapiedi, in aree ove è permesso il passaggio pedonale.

4. All'interno delle zone di rilevanza storico-ambientale, individuate ai sensi del Codice della strada con apposito provvedimento deliberativo, ovvero quando sussistano particolari caratteristiche geometriche della strada, limitatamente alle occupazioni già prima esistenti, si può autorizzare l'occupazione dei marciapiedi in deroga alle disposizioni del precedente comma, a condizione che sia garantita una zona adeguata per la circolazione dei pedoni e delle persone con limitata o insufficiente capacità motoria.

5. All'interno delle piazze o dei parcheggi, le occupazioni possono essere consentite qualora non ostino situazioni o ragioni di natura tecnica, anche con riferimento alle esigenze della circolazione, di sicurezza e con l'adozione degli eventuali accorgimenti da prescrivere nell'atto di concessione.

Articolo 17 - Uso dell'area concessa

1. Il concessionario, nella esecuzione dei lavori connessi alla occupazione autorizzata, deve osservare le norme tecniche e pratiche previste in materia dalle leggi, dai regolamenti e dagli usi e consuetudini locali.

2. Deve collocare appositi ripari, per evitare spargimenti di materiali sul suolo adiacente, pubblico o privato, e predisporre i mezzi necessari atti a salvaguardare la pubblica incolumità e la sicurezza della circolazione, in ordine alle quali l'Amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità.

3. I titolari di autorizzazione per mostre esterne agli esercizi commerciali, effettuate con attrezzature mobili, devono liberare il suolo occupato alla chiusura del negozio e provvedere alla pulizia del suolo medesimo.

Titolo III: CANONE DI CONCESSIONE

Capo 1° - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

Articolo 18 - Istituzione ed oggetto del canone di concessione

1. L'occupazione, sia permanente che temporanea, di strade, aree e relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio e al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, costituisce presupposto per il pagamento di un canone in base a tariffa.

2. E' assoggettata al pagamento del canone suddetto anche l'occupazione di aree private, soggette a servitù di pubblico passaggio costituita nei modi e tempi di legge.

3. Le fattispecie di occupazione, che danno luogo all'applicazione del canone istituito con il regolamento, sono quelle elencate nell'art. 26 del presente regolamento.

4. Il canone di concessione di cui al presente Titolo III ha natura giuridica di entrata patrimoniale del Comune.

Articolo 19 - Criteri per la determinazione della tariffa

1. La tariffa del canone è sulla base dei coefficienti di cui all'allegato A) in base ai seguenti elementi:

- a) classificazione delle strade in ordine di importanza;
- b) entità della occupazione, espressa in metri quadrati o lineari;
- c) durata della occupazione;
- d) valore economico dell'area in relazione all'attività esercitata dal concessionario, con riferimento anche al mercato dei fitti, nonché al sacrificio imposto alla collettività per la sottrazione all'uso pubblico ed ai costi sostenuti dal Comune per la salvaguardia dell'area stessa.

2. Le tariffe di cui agli articoli 22 e 23 sono aggiornate annualmente, con atto della Giunta comunale, in base al tasso di inflazione programmato dalla legge di bilancio dello Stato.

Articolo 20 - Classificazione delle strade e degli spazi pubblici

1. Ai fini dell'applicazione del canone, sia per le occupazioni del suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le strade e gli spazi pubblici comunali sono classificati in numero 4 categorie, in base alla loro importanza, desunta dagli elementi di centralità, intensità abitativa, iniziative commerciali e densità di traffico pedonale e veicolare e sono:

I CATEGORIA (Capoluogo) :

Piazza Eroi della Libertà, Piazza della Repubblica, Via XXIV Maggio, Via del Parco, ,Via Risorgimento, Via Roma, Via O. Malaguti, Via G. Malaguti, Via della Pace,Via Vancini,Via Bergami,Via A. Cavallini,Via R. Rubini,Via F. Rubini,Via P. Togliatti,Via A. Moro,Via P. Nenni, Via Maccaferri.

II CATEGORIA (Zona limitrofa capoluogo):

Via V. Veneto, Via Maccaferri, Via San Venanzio, Via Cesari, Via Provinciale all'interno del centro abitato.

III CATEGORIA (Centro abitato delle frazioni):

P.zza Rinascita, P.zza T.Bosi, Via del Lavoro, Via C. Bassi, Via XXIII Aprile, Via Girotti, Via XXV Aprile, Via Marino, Via Cinti, Via Marzabotto, Via Riolo, Via Cantelli, Via F. Petrarca, Via

G.Boccaccio, Via D.Alighieri, Via E.Villani, Via Soresano, Via S.Vincenzo, Via Fanin, Via della Solidarietà, Via Costruttori di Pace¹.

IV CATEGORIA (Residue zone del territorio Comunale)

Via S. Alberto, Via Barchetta, Via Tombetta, Via I Maggio, Via Torre, Via Bisana, Via Scala Ponente, Via S. Francesco, Via Valle, Via Provinciale all'esterno del centro abitato, Via V. Veneto, Via Coronella, Via Confine, Via Cucco, Via Ducato, Via Reno Ovest, Via Ridolfina, Via Trento, Via Bassa, Via Cà Bianca, Via Garibaldi, Via F. Parma, Via Piave, Via Reno Est, Via Bastardina di Sopra, Via Bastardina di Sotto, Via Carso, Via Castello, Via Guazzatoio, Via Limbena, Via G.Marconi, Via Ortigara, Via Piatessa, Via S.Prospiero, Via Scorsuro.

2. Nel caso in cui l'occupazione ricada su strade od aree pubbliche classificate in differenti categorie, ai fini dell'applicazione del canone si fa riferimento alla tariffa corrispondente alla categoria più elevata.

3. La classificazione predetta potrà essere aggiornata con deliberazione del Consiglio Comunale, da pubblicare all'Albo Pretorio per 15 giorni, ed avrà effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di adozione della deliberazione.

Articolo 21 - Commisurazione dell'area occupata

1. Il canone è commisurato alla entità della occupazione, espressa in metri quadrati, con arrotondamento delle frazioni al metro quadrato. In particolare, la superficie dell'area occupata con strutture o simili, collocate sul suolo, è calcolata in base alla superficie del basamento anche se sopraelevato. Se tale struttura è dotata di copertura sporgente, l'area è calcolata in base alla superficie della minima figura geometrica piana che contiene la proiezione al suolo della copertura medesima. In caso di copertura con tende, ombrelloni o simili di spazi già occupati con manufatti ed altre strutture, la superficie delle sporgenze non è computata in quanto assorbita dall'occupazione del suolo. La profondità della sporgenza non deve comunque essere superiore al metro. In caso d'eccedenza di tale limite, sarà calcolato come normale occupazione.

2. Ai fini della commisurazione della occupazione, si considerano anche gli spazi o tratti intermedi che, sebbene materialmente non occupati, servono all'uso diretto dell'area occupata.

3. Nel caso di più occupazioni, anche della stessa natura, concesse con separati atti, il canone è determinato con riferimento all'area o alle aree oggetto di ogni singolo atto.

4. La superficie eccedente i 1000 metri quadrati, sia per le occupazioni permanenti che per quelle temporanee, è calcolata in ragione del 10% solo per la parte eccedente.

5. Per le occupazioni permanenti, effettuate nelle aree di mercato attrezzate, la superficie computabile per la determinazione del canone è quella relativa al singolo posto o stand assegnato con l'atto di concessione. Il mercato è da considerarsi attrezzato soltanto quando dispone di dotazioni fisse destinate direttamente all'esercizio dell'attività commerciale.

6. Per le occupazioni con impianti per la distribuzione dei carburanti, la superficie di riferimento è quella corrispondente all'intera area di esercizio dell'attività, risultante dal provvedimento di concessione. Non hanno rilevanza le occupazioni realizzate con le singole

¹ Le Vie Fanin, della Solidarietà, Costruttori di Pace sono state aggiunte con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 22/3/2005.

colonnine montanti ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché le occupazioni con altre strutture ed impianti di servizio.

7. Per le occupazioni con attività dello spettacolo viaggiante o nell'esercizio di mestieri girovaghi, la superficie computabile è quella risultante dall'atto di autorizzazione, con esclusione delle occupazioni realizzate con veicoli destinati al ricovero di mezzi e persone.

8. Per le occupazioni nell'esercizio dell'attività commerciale in forma itinerante, la superficie di riferimento del canone è quella relativa al singolo posto assegnato con l'atto di autorizzazione per la durata di 5 ore. La sosta lungo il percorso previsto, ancorché per l'esercizio dell'attività commerciale, non assume rilevanza ai fini del canone.

Articolo 22 - Determinazione della tariffa per le occupazioni permanenti

1. La tariffa ordinaria del canone per le occupazioni permanenti è così determinata per metro quadrato in L. 34.000.

2. Il canone per le occupazioni permanenti realizzate dal 1° gennaio 1999 con cavi condutture, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei servizi pubblici nonché quello relativo alle occupazioni permanenti realizzate, a partire dalla data predetta, per l'esercizio di attività strumentale ai pubblici servizi, sono determinati in base alla tariffa di cui all'art. 18 e seguenti con l'applicazione dei parametri contenuti nella tabella A che riconosce, alla lettera e) della categoria 4 la riduzione del 50% prescritta nella lettera f) del 2° comma dell'art. 63 del D.L.vo 15.12.1997 n. 446.

Articolo 23 - Determinazione della tariffa per le occupazioni temporanee

1. Per la occupazione temporanea di aree adibite a mercati, anche attrezzate, ed a posteggi, la tariffa giornaliera è stabilita in L. 2.000. Il canone è determinato per fascia oraria, considerando la occupazione "piena", cioè per l'intera durata delle ore componenti la fascia, anche se l'occupazione effettiva è di durata inferiore.

2. Per le occupazioni temporanee, anche non continuative, aventi durata inferiore al giorno, la tariffa giornaliera di cui al comma precedente va suddivisa secondo le seguenti fasce orarie:

- 1^ fascia = dalle ore 6 alle ore 14: 70% della tariffa giornaliera;
- 2^ fascia = dalle ore 0 alle ore 6 e dalle ore 14 alle ore 24: 30% della tariffa giornaliera;

3. Le tariffe ordinarie del canone sono ridotte del 50% per le occupazioni temporanee di durata superiore a 30 giorni.

Articolo 24 - Assoggettamento al canone e durata

1. Le occupazioni permanenti sono assoggettate al canone, ad anno solare, proporzionalmente ai periodi di occupazione.

2. Le occupazioni temporanee per le singole tipologie sono assoggettate al canone nella misura prevista per le singole tipologie a giorno o ad ore, secondo la tariffa delle fasce orarie di cui all'articolo 23.

3. La tariffa per ciascuna concessione è individuata applicando, alla tariffa base propria, i coefficienti di ciascuno dei quattro parametri, fra quelli indicati nell'allegata tabella A).

Articolo 25 - Soggetto passivo

1. Il canone è dovuto dal titolare dell'atto di concessione o, in mancanza, dall'occupante di fatto. Nel caso di più occupanti di fatto, questi sono tenuti in solido al pagamento del canone.

2. In caso di uso comune, è soggetto passivo ciascuno dei titolari dell'occupazione.

Articolo 26 - Fattispecie di occupazione soggette

1. Le fattispecie di occupazione, che danno luogo all'applicazione del canone istituito con il regolamento, sono quelle di seguito elencate:

OCCUPAZIONI PERMANENTI

SUOLO PUBBLICO

- Chioschi e simili adibiti alla somministrazione di beni e servizi al dettaglio
- Mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche appoggiati al suolo diverse dalla cartellonistica pubblicitaria stradale e preinsegne
- Esposizione di merce all'esterno di negozi
- Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili
- Tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi
- Gazebo
- Aree di parcheggio

SOPRASSUOLO E SOTTOSUOLO

- Condutture, cavi, impianti in genere

OCCUPAZIONI TEMPORANEE

SUOLO PUBBLICO

- Banchi di vendita e simili sia nelle aree mercatali che in altri luoghi pubblici
- Esposizione di merce all'esterno di negozi
- Ponteggi, attrezzature e materiali necessari all'effettuazione di lavori edili e simili
- Tavolini e sedie all'esterno di pubblici esercizi
- Gazebo
- Aree di parcheggio

2. Sono esenti dal canone di concessione, con esclusione degli spazi utilizzati per lo svolgimento di attività economica (comunque soggetti):

- a) le occupazioni realizzate dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province, dai Comuni e loro consorzi, e da Enti religiosi per l'esercizio di culto ammessi nello Stato;
- b) le occupazioni temporanee realizzate per manifestazioni ed iniziative celebrative, politiche, sindacali, religiose, assistenziali, comunque aventi finalità sociali ed umanitarie, ricreative e sportive, non comportanti attività di vendita o di somministrazione;
- c) le occupazione da chiunque realizzate per iniziative aventi finalità di carattere istituzionale.

3. Sono altresì esenti dal canone di concessione i banchi di vendita e simili del mercatino dell'antiquariato, mercato mensile nell'ultimo sabato del mese.²

4. Sono altresì esenti dal canone di concessione i banchi di vendita e simili nella nuova area mercatale di San Vincenzo, mercato settimanale del sabato mattina.³

Titolo IV: ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Articolo 27 - Accertamento

1. Il responsabile del procedimento concessorio cura l'accertamento dell'entrata, e, a tale fine, verifica la ragione del credito e la sussistenza dell'idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma dovuta e, all'occorrenza, fissa la relativa scadenza.

2. L'accertamento della entrata, costituita dal canone di concessione, avviene contestualmente al rilascio della concessione della occupazione. Per le occupazioni giornaliere o occasionali l'accertamento viene effettuato sulla base della ricevuta - concessione, con le modalità previste dal vigente Regolamento di contabilità.

3. In caso di occupazione abusiva, il responsabile del procedimento compie le attività di cui al comma 1 al fine dell'applicazione delle sanzioni conseguenti all'abuso.

Articolo 28 - Versamento per occupazioni permanenti

1. Il versamento del canone per le occupazioni permanenti "annuali" è effettuato ad anno solare. Nell'anno di rilascio della concessione proporzionalmente al periodo di occupazione.

2. Per le occupazioni permanenti "pluriennali", il versamento del canone relativo agli anni successivi a quello di rilascio della concessione deve essere effettuato entro il mese di gennaio di ciascun anno.

² Questo comma è stato inserito con efficacia dall'1/1/2006 per effetto della deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 30/1/2006. Con la modifica approvata il 26/2/2007 dall'1/1/2007 l'art. 26 è modificato rendendone più organico il testo e inserendo in un comma 2 l'elenco delle occupazioni esenti dal canone, e in un comma 3 l'esenzione per l'occupazione per mercato dell'antiquariato senza alcun termine finale.

³ L'esenzione stabilita nel comma 4 dall'1/1/2010 per effetto della deliberazione di Consiglio Comunale n. 29 del 24/3/2010, era già stata introdotta con efficacia dall'1/1/2001 per effetto della deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 28/2/2001. L'esenzione dal Canone di concessione era stata contemplata per il mercato settimanale di San Vincenzo inizialmente fino al 31/12/2001, successivamente con deliberazione di Consiglio Comunale n. 35 del 29/4/2002 era stata prorogata fino al 31/12/2003, e con deliberazione di Consiglio Comunale n. 6 del 27/2/2004 ulteriormente prorogata fino al 31/12/2004. Infine con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 22/3/2005 l'esenzione era stata prorogata fino al 31/12/2005. Dall'1/1/2006 l'agevolazione non era stata oggetto di proroga e quindi risultava tacitamente abrogata, con la conseguenza che anche i banchi di vendita e simili nell'area del mercato settimanale di San Vincenzo erano soggetti al Canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche dall'1/1/2006 al 31/12/2009.

3. Le variazioni nella occupazione in corso d'anno comportanti il rilascio di una nuova concessione danno luogo al pagamento del maggior canone relativo.

Articolo 29 - Versamento per occupazioni temporanee

1. Per le occupazioni temporanee il canone deve essere versato prima del rilascio della concessione, in unica soluzione anticipata per tutto il periodo di durata della occupazione, con le modalità previste nell'articolo 30 o anche con versamento diretto con contestuale rilascio di quietanza

2. Per le occupazioni "ricorrenti", di cui all'articolo 3, comma 7, il versamento va effettuato in unica soluzione anticipata per tutto il periodo ricadente nel corso di ciascun anno solare entro il 31 gennaio e salvo i casi di cui all'art. 30.

Articolo 30 - Norme comuni per il versamento

1. Il versamento del canone va effettuato su apposito conto corrente postale del Comune intestato "COMUNE DI GALLIERA VERSAMENTO CANONE OCCUPAZIONE SPAZI AREE PUBBLICHE - COSAP", con arrotondamento a mille lire per difetto se la frazione è inferiore o uguale a 500 lire, per eccesso se è superiore. E' ammesso versamento fatto direttamente all'incaricato del Comune che rilascia ricevuta-concessione da apposito bollettario previamente vidimato dal Funzionario responsabile.

2. Il canone deve essere corrisposto in unica soluzione. E' ammessa la possibilità del versamento in rate trimestrali anticipate (con scadenza al 31/03, 30/06, 31/09 e 31/12), qualora l'ammontare del canone complessivo sia superiore a lire 2.000.000 per le occupazioni permanenti e lire 500.000 per le occupazioni temporanee.

3. Non si effettua il versamento del canone qualora questo sia di ammontare inferiore a lire 20.000, tranne che per i casi di occupazione oraria-giornaliera per i quali il limite minimo di versamento è di L. 5.000.

Articolo 31 - Riscossione coattiva

1. La riscossione delle somme dovute a titolo di canone e delle relative sanzioni non pagate alle scadenze stabilite è effettuata coattivamente previo sollecito di pagamento mediante consegna del relativo ruolo del concessionario del servizio della riscossione, che vi provvede secondo le disposizioni recate dagli articoli 67, 68 e 69 del Decreto Presidente Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43.

2. Le spese per l'espletamento della procedura coattiva sono addebitate all'occupante debitore nella misura determinata dalla convenzione con il Concessionario della Riscossione e sono recuperate con il procedimento di cui al comma 1.

3. Con la stessa modalità sono recuperate le spese sostenute dal Comune per la rimozione dei materiali e manufatti e per la rimessa in ripristino del suolo in caso di occupazioni ed installazioni abusive.

Articolo 32 - Rimborsi

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 6 mesi dal giorno del pagamento a pena di decadenza, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Sull'istanza di rimborso il Funzionario addetto al canone provvede entro 90 giorni dalla data di presentazione della stessa con applicazione di interessi al tasso legale dalla data dell'eseguito pagamento.

Articolo 33 - Sanzioni

1. In caso di omesso pagamento entro i termini previsti, il Funzionario Responsabile addetto al canone invita l'interessato ad adempiere assegnandogli un termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale, provvede a pronunciare la decadenza della concessione entro 60 giorni dal termine assegnato.
2. Sulle somme comunque versate in ritardo sono dovuti gli interessi moratori calcolati al tasso legale.
3. Le violazioni alle norme del presente Regolamento sono punite con l'applicazione della sanzione amministrativa nella misura da lire 100.000 a lire 500.000, con l'osservanza delle disposizioni di cui al Capo 1, sezioni I e II della legge 24 novembre 1981, n. 689, fatta eccezione di quanto stabilito nei successivi commi.
4. Qualora le violazioni di cui al comma 3 rappresentino anche violazioni delle disposizioni del Codice della Strada e relativo Regolamento, le stesse sono punite con la sanzione prevista dal predetto Codice.
5. Alle occupazioni considerate abusive ai sensi dell'art.4 risultanti da verbale di contestazione redatto dalla competente Polizia Municipale, si applica la sanzione amministrativa in misura pari a due volte l'ammontare del canone che sarebbe dovuto in caso di occupazione autorizzata, a prescindere da eventuali agevolazioni o esenzioni di quest'ultima.
6. In caso di occupazione di suolo pubblico in modo difforme da quanto stabilito nella concessione, risultante da verbale di contestazione redatto dalla competente Polizia Municipale, si applica la sanzione amministrativa in misura pari ad una volta e mezzo l'ammontare del canone evaso che sarebbe dovuto in caso di occupazione autorizzata.
7. Le sanzioni di cui ai precedenti commi sono applicate anche nel caso in cui sia irrogata la sanzione della sospensione dell'attività, prevista dalle vigenti disposizioni.

Articolo 34 - Contenzioso

1. Le controversie riguardanti il procedimento amministrativo della concessione per le occupazioni del suolo pubblico, disciplinate dal Regolamento, sono riservate alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 1034 del 1971.

2. Le controversie concernenti l'applicazione del canone di concessione restano riservate all'Autorità giudiziaria ordinaria.

Titolo V: DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 35 - Disposizioni finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1999. dalla stessa data, ricorrendone i presupposti, si applica il canone di concessione comunale, disciplinato dal Regolamento medesimo.

2. Per quanto non disposto dal Regolamento si applicano le disposizioni di legge e regolamentari vigenti.

3 E' abrogata ogni altra norma regolamentare, emanata dal Comune, contraria o incompatibile con quelle del presente Regolamento.

Articolo 36 - Disposizioni transitorie

1. L'accertamento e la riscossione della tassa comunale per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche - TOSAP, i cui presupposti si sono verificati anteriormente al 1° gennaio 1999, continuano ad essere gestiti anche successivamente a tale data dal Funzionario Responsabile Tosap.

2. Il canone di concessione, dovuto per le occupazioni permanenti, in essere al 31.12.1998, realizzate con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi manufatto da aziende di erogazione di pubblici servizi e per quelle realizzate nell'esercizio di attività strumentali ai servizi medesimi, è determinato forfetariamente come da articolo 63, comma 2, lettera f), del decreto legislativo n. 446 del 1997, prendendo a base il numero degli utenti alla data medesima.

3. Le concessioni di spazi ed aree pubbliche, rilasciate entro il 31 dicembre 1998, con validità temporale anche successiva, se non contrastanti con le norme del presente Regolamento, sono rinnovate a richiesta del titolare con il semplice pagamento del canone risultante dall'applicazione della nuova tariffa.

INDICE

Regolamento C.O.S.A.P.

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Definizioni, ambito e scopo del Regolamento	pag. 1
Art. 2 - Il funzionario competente addetto al canone e relativi adempimenti	pag. 2

TITOLO II - OCCUPAZIONI E CONCESSIONI

CAPO I - OCCUPAZIONI

Art. 3 - Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche.....	pag. 3
Art.3 bis - Divieto di concessione.....	pag. 3
Art. 4 - Occupazioni abusive.....	pag. 4
Art. 5 - Occupazioni per l'esercizio del commercio	pag. 4
Art. 6 - Cantieri Edili ed altre occupazioni	pag. 4

CAPO II - LA CONCESSIONE

Art. 7 - Domanda di occupazione	pag. 6
Art. 8 - Ufficio Comunale competente.....	pag. 7
Art. 9 - Istruttoria del procedimento	pag. 7
Art. 10 - Contenuto e rilascio della concessione - Deposito cauzionale.....	pag. 8
Art. 11 - Titolarità della concessione	pag. 8
Art. 12 - Rinnovo e disdetta della concessione	pag. 9
Art. 13 - Obblighi del concessionario	pag. 9
Art. 14 - Modifica, sospensione e revoca della concessione.....	pag. 10
Art. 15 - Decadenza ed estinzione della concessione	pag. 11
Art. 16 - Limiti delle occupazioni	pag. 12
Art. 17 - Uso dell'area concessa	pag. 12

TITOLO III - CANONE DI CONCESSIONE

CAPO I - ISTITUZIONE E CRITERI DI APPLICAZIONE DEL CANONE

Art. 18 - Istituzione ed oggetto del canone di concessione	pag. 13
Art. 19 - Criteri per la determinazione della tariffa	pag. 13
Art. 20 - Classificazione delle strade e degli spazi pubblici	pag. 13
Art. 21 - Commisurazione dell'area occupata.....	pag. 14
Art. 22 - Determinazione della tariffa per le occupazioni permanenti.....	pag. 15
Art. 23 - Determinazione della tariffa per le occupazioni temporanee	pag. 15
Art. 24 - Assoggettamento al canone e durata	pag. 16
Art. 25 - Soggetto passivo.....	pag. 16
Art. 26 - Fattispecie di occupazione soggette	pag. 16

TITOLO IV - ACCERTAMENTO DELL'ENTRATA, RISCOSSIONE, SANZIONI E CONTENZIOSO

Art. 27 - Accertamento.....	pag. 17
Art. 28 - Versamento per occupazioni permanenti	pag. 17
Art. 29 - Versamento per occupazioni temporanee.....	pag. 17
Art. 30 - Norme comuni per il versamento	pag. 18
Art. 31 - Riscossione coattiva	pag. 18
Art. 32 - Rimborsi	pag. 18
Art. 33 - Sanzioni	pag. 19
Art. 34 - Contenzioso	pag. 20

TITOLO V - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 35 - Disposizioni finali	pag. 20
Art. 36 - Disposizioni transitorie	pag. 20

ALLEGATO A:

COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE

ALLEGATO A

COEFFICIENTI PER LA DETERMINAZIONE DEL CANONE

1. Categorie di importanza delle strade, aree e spazi

a) Capoluogo	1,00
b) Zona limitrofa al capoluogo	0,90
c) Centro abitato delle frazioni	0,80
d) Residue zone del territorio comunale	0,50

2. Valore economico della disponibilità dell'area

a) Aree di parcheggio limitate ad ore	3,00
b) Strade, vie, piazze e aree di particolare valore economico	1,50
c) Residue zone del territorio comunale	1,00

3. Sacrificio imposto alla collettività e modalità di occupazione

a) Occupazione con allocazione stabile di strutture e impianti fissi	1,20
b) Occupazione che determina una sensibile riduzione della viabilità (con esclusione del mercato settimanale, delle Sagre Paesane)	1,40
c) Occupazione senza allocazione stabile di strutture e impianti fissi	1,00
d) Occupazioni soprastanti il suolo	0,20
e) Occupazioni sottostanti il suolo	0,10
f) Occupazione per mercato settimanale, Sagre Paesane ⁴	0,50

4. Natura dell'attività

a) Industriali, artigianali, commerciali, pubblici esercizi, professionali e di servizi	1,10
b) Commercio ambulante, produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti (occupazioni temporanee)	0,50
c) Manifestazioni politiche, culturali, ricreative, sportive, festeggiamenti, spettacoli viaggianti e installazione giochi	0,05
d) Edilizia	0,60
e) Erogazione pubblici servizi a rete	0,50
f) Altri usi	1,00

⁴ Ulteriore fattispecie e conseguente coefficiente per la determinazione della tariffa del canone introdotto con deliberazione di Consiglio Comunale n. 17 del 22/3/2005.